

Tribunale di Ivrea – sentenza 30 maggio 2006

Giudice Pompieri – Ricorrente Faber Factor Spa

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2004, la Faber Factor Spa ha evocato in giudizio il dott. Salvatore Bellassai e l'avv. Giancarlo Guarini nella loro qualità di curatori del Fallimento O.P. Computers Spa per sentir dichiarare la nullità assoluta e/o l'inesistenza della sentenza n.128/1999 emessa dal Tribunale di Ivrea il 12 maggio 1999, nella parte in cui il collegio, dichiarato il fallimento della O.P., nominava due curatori e per sentir dichiarare la nullità assoluta e/o l'inesistenza del decreto emesso il successivo 13 maggio 1999, con cui il collegio attribuiva ai curatori medesimi poteri disgiunti.

Con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2004 si sono costituiti in giudizio i convenuti che, in via principale, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità delle domande e, in via subordinata, il rigetto.

Il tentativo di conciliazione non è stato esperito a causa della mancata comparizione della società attrice all'udienza fissata per gli incumbenti di cui all'articolo 183 Cpc.

Le parti non hanno formulato istanze istruttorie sicché, all'udienza del 18 gennaio 2006, sulle conclusioni riportate in epigrafe, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Erroneamente considerata una causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ex articolo 18 legge fallimentare, in data 27 aprile 2006 il cancelliere ha trasmesso il fascicolo al Pm per le proprie determinazioni, che sono state assunte il 17 maggio 2006, data in cui il fascicolo è stato trasmesso nuovamente alla cancelleria civile per essere, il giorno seguente, consegnato al Giudice per la redazione della sentenza.

Motivi della decisione

Con sentenza n. 128/99 del 12 maggio 1999, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento della società O.P. Computers Spa ed ha nominato due curatori, nelle persone del dott. Salvatore Bellassai e dell'avv. Giancarlo Guarini (cfr. copia della sentenza sub doc. n.1 del fascicolo di parte attrice); con successivo decreto del 13 maggio 1999, assunto "ad integrazione della sentenza di fallimento", il medesimo collegio ha attribuito ai due curatori "poteri disgiunti tra loro per il compimento di tutte le operazioni" (cfr. copia del decreto sub doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).

Dopo cinque anni, la Faber Factor Spa, convenuta in revocatoria da uno dei due curatori (l'avv. Guarini) ha instaurato il presente giudizio contestando la validità della nomina di due curatori e il conferimento ad essi di poteri disgiunti.

La prima questione sollevata dalla Faber Factor Spa investe la legittimità della sentenza n. 128/99: la nomina di due curatori in luogo di uno, assunta in violazione del principio della "necessaria unipersonalità" del predetto organo,

sarebbe stata emessa dal collegio in totale carenza di potere, sicché la sentenza n. 128/99 sarebbe irrimediabilmente affetta da un vizio talmente grave da determinarne l'inesistenza giuridica.

La tesi non convince affatto.

Il nostro ordinamento considera "inesistente" una sentenza nel caso di mancata sottoscrizione da parte del Giudice (arg. ex articolo 161 c. 2 Cpc); con interpretazione che muove dalla *ratio* della previsione contenuta nell'articolo 161 c. 2 Cpc, la giurisprudenza ha ampliato le cause di inesistenza, riconducendovi anche le ipotesi di mancanza di "quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato" (Cassazione 586/05). Tra le fattispecie esaminate dalla Sc e risolte con il ricorso alla sanzione della inesistenza v'è il caso della omessa pronuncia su una delle cause riunite per connessione soggettiva, ma autonome e distinte per oggetto e per titolo (Cassazione 8694/87), il caso della pronuncia di una sentenza da parte di un organo radicalmente privo di potere giurisdizionale (Cassazione 8156/90), il caso della mancanza del dispositivo o di dispositivo dal contenuto "assurdo o impossibile" (Cassazione 4921/80).

Per quanto detto, appare evidente che la nomina di due curatori in luogo di uno, non determinando la carenza di un elemento o di un presupposto necessario affinché si produca quell'effetto di certezza giuridica e di definizione del rapporto che la sentenza è destinata a realizzare, non può risolversi in una causa di inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. La domanda svolta in tal senso dalla società attrice è, dunque, inammissibile.

La Faber Factor ha chiesto, in alternativa, la dichiarazione di nullità assoluta della sentenza 128/99.

La questione deve essere affrontata sotto due distinti profili.

Innanzitutto, è apodittica l'affermazione della società attrice secondo cui sussisterebbe un inderogabile principio di "necessaria unipersonalità" dell'ufficio del curatore: invero, un siffatto principio non si desume in modo incontrovertibile dalle disposizioni contenute nella legge fallimentare, né v'è una norma che vieti, espressamente o implicitamente, la nomina di più curatori.

Inoltre, priva di solide argomentazioni, e non dimostrata, appare, a maggior ragione, l'affermazione secondo cui la nomina di due curatori, violando il predetto principio, integrerebbe una causa di nullità assoluta della sentenza dichiarativa di fallimento.

In ogni caso, ammesso e non concesso che la nomina di due curatori sia illegittima, si tratterebbe di questione da affrontare in altra sede.

Se fosse effettivamente riconducibile a un vizio determinante nullità della sentenza, una nomina siffatta dovrebbe essere vagliata nell'ambito del giudizio di opposizione disciplinato dall'articolo 18 legge fallimentare (chiarissime sono, sul punto, le argomentazioni svolte da Cassazione 9547/91 e da Trib. Como 11 settembre 2002, che si condividono).

Alla medesima conclusione si perverrebbe anche limitando la domanda di nullità svolta dalla società attrice alla sola parte della sentenza in cui il collegio ha nominato due curatori in quanto, avendo tale nomina carattere di essenzialità, come si deduce chiaramente dall'articolo 16 legge fallimentare, l'accoglimento della domanda di "nullità *in parte qua*" travolgerebbe inevitabilmente l'intera sentenza, effetto ottenibile (come ora detto) solo con l'opposizione ex articolo 18 legge fallimentare.

Orbene: la società attrice non ha inteso proporre un'azione ex articolo 18 legge fallimentare e, in ogni caso, i termini previsti dall'articolo 18 legge fallimentare erano, già al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ampiamente scaduti.

La domanda di nullità della sentenza 128/99 è, dunque, anch'essa inammissibile.

Assumendo come fondata la tesi elaborata dalla società attrice, secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è (per così dire) "scomponibile" in due parti, l'una avente ad oggetto l'accertamento dell'insolvenza e la declaratoria di fallimento, di natura propriamente giurisdizionale, idonea a passare in giudicato, e l'altra meramente "ordinatoria", volta a dettare le regole fondamentali per consentire lo svolgimento della procedura, non suscettibile di passare in giudicato, si dovrebbe concludere che, mentre l'opposizione ex articolo 18 legge fallimentare è rimedio esperibile avverso i vizi che inficiano il primo gruppo di statuizioni, il rimedio esperibile per i vizi attinenti alle statuizioni di carattere "ordinatorio", tra le quali vi è certamente quella relativa alla nomina del curatore, sarebbe la sollecitazione dei poteri di intervento del collegio, correttivi della statuizione contenuta nella sentenza.

A tale ambito sono riconducibili, per esempio, l'istituto della revoca del curatore di cui all'articolo 37 legge fallimentare o la surroga del Giudice Delegato ex articolo 23 c. 2 legge fallimentare. Ebbene: si tratta, in dette ipotesi, di questioni relativamente alle quali il collegio, anche d'ufficio (e, pertanto, eventualmente su sollecitazione) "interviene" sulle statuizioni contenute nella sentenza dichiarativa di fallimento e sulle quali provvede con decreto, eventualmente modificandole senza travolgere l'intera sentenza.

Nel caso di specie, la sollecitazione di un intervento correttivo del collegio è astrattamente esperibile, a ben vedere, sia nei confronti della sentenza, nella parte in cui contiene la nomina di due curatori, sia nei confronti del decreto che il 13 maggio 1999 ha loro conferito poteri disgiunti.

Premesso infatti che anche con riferimento a tale decreto è apodittica e non dimostrata l'affermazione di parte attrice secondo cui si tratterebbe di un provvedimento affetto da vizio determinante la nullità assoluta, occorre anche rilevare che esso è stato adottato espressamente "ad integrazione" della sentenza e, in particolare, della parte della sentenza relativa alla nomina dei curatori: dunque, si tratta di un provvedimento, per così dire, privo di autonomia e che è divenuto "parte integrante della sentenza" e, precisamente, della parte "ordinatoria" della sentenza.

Ne discende che il rimedio esperibile contro il decreto del 13 maggio 1999 è quello individuato per la parte della sentenza che con esso è stata integrata: la sollecitazione di un intervento correttivo del collegio.

Trattasi di rimedio che può essere adottato senza limiti temporali, posto che (per la "parte ordinatoria" della sentenza e per i provvedimenti che ne costituiscono integrazione) non sussiste l'impedimento derivante dal passaggio in giudicato della sentenza.

Per quanto detto, anche la domanda di nullità e/o di inesistenza del decreto è radicalmente inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza, la Faber Factor Spa viene condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento, che si liquidano in complessivi euro 24.614,72, di cui euro 4.576,00 per onorari, euro 38,72 per spese, euro 20.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Faber Factor Spa contro Salvatore Bellassai e Giancarlo Guarini, nella loro qualità di curatori del Fallimento O.P. Computers Spa,

dichiara inammissibili le domande svolte dalla Faber Factor Spa,
condanna la Faber Factor Spa alla rifusione delle spese di lite in favore del
Fallimento, che liquida in complessivi euro 24.614,72, di cui euro 4.576,00
per onorari, euro 38,72 per spese, euro 20.000,00 per onorari, oltre rimborso
spese forfetarie e accessori di legge.